

Parere del Consiglio Nazionale Forense (rel. Amadei) n. 112 del 18 novembre 2015

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna chiede se l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisca condizione per il mantenimento dell'iscrizione dell'avvocato negli elenchi dei difensori d'ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Ricordato come l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 11 della legge professionale) miri alla tutela del cittadino e sia quindi un requisito essenziale per il corretto svolgimento della professione, si ritiene, in linea con i pareri prima d'ora espressi (n. 20 del 20 febbraio 2015), che la formazione continua costituisca un "prerequisito" per la iscrizione negli elenchi succitati e non possa quindi essere ignorata anche ai fini del mantenimento della iscrizione.

La formazione continua era già prevista dalla legge n. 247/2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, e il Regolamento n. 6/2014 non ha fatto altro che ribadire, all'art. 25 co. 7, quale sia la finalità superiore perseguita.

Si ritiene pertanto che il mancato assolvimento a tale obbligo e/o la mancanza di prova di avervi adempiuto, non consenta l'iscrizione dell'avvocato negli elenchi precisati nel quesito.